



Pietra Disadorna

Statuto dell'Associazione

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata **Pietra Disadorna** (nel seguito, *l'Associazione*), con sede legale in Via Borg Pisani 15, Torino. L'associazione è apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro.

Art. 2 – Scopo e finalità

L'associazione ha lo scopo di:

- Promuovere l'uso del metodo scientifico finalizzato all'ottenimento di benessere personale e sociale.
- Promuovere la diffusione e la pratica di attività ad intenso valore cognitivo, come il gioco del Go, le pratiche di indagine matematica e filosofica, l'apprezzamento della musica e delle arti attraverso la comprensione dei principi che le governano, e altre attività di natura simile.
- Promuovere le creazioni intellettuali dei Soci. Tale promozione decade se lo scopo delle creazioni suddette è di natura lucrativa, qualora non siano dimostrabilmente strumentali allo scopo associativo. Qualora l'Associazione traggia profitti da tali creazioni intellettuali, questi vanno sempre reinvestiti nelle attività associative.
- Organizzare o partecipare a incontri, corsi, tornei e eventi a carattere locale, nazionale e internazionale;
- Favorire lo scambio culturale tra persone dotate di comuni inclinazioni e interessi, che si accordino coi principi del presente Statuto.

2.1 Perimetro di attività

L'Associazione svolge attività culturali, educative e di divulgazione scientifica coerenti con le proprie finalità statutarie, valorizzando le competenze teoriche

e pratiche dei Soci. A tal fine promuove il confronto critico, la discussione informata e l'organizzazione di incontri, lezioni, corsi e attività formative, anche mediante strumenti digitali.

Le attività della Associazione sono aperte al pubblico.

Rientrano tra le attività dell'Associazione la progettazione e la realizzazione di iniziative nell'ambito delle scienze esatte, della logica, della programmazione, della divulgazione scientifica e tecnologica, nonché dello studio formale del pensiero matematico, filosofico e sistematico. L'Associazione può inoltre produrre e diffondere materiali didattici, di studio e di ricerca, anche in forma editoriale o multimediale. Eventuali entrate editoriali sono strumentali alle finalità associative.

Sono altresì promosse attività artistiche e culturali fondate su competenza tecnica e riflessione concettuale, incluse pratiche legate alle arti visive, alla musica, alla scrittura, al design e alla teoria dei giochi, intese come strumenti di esplorazione intellettuale e di crescita culturale.

L'Associazione può organizzare laboratori, seminari, gruppi di studio e altre iniziative collettive, nonché collaborare con enti culturali, scuole, università, biblioteche, musei e istituzioni affini, favorendo scambi culturali e progetti interdisciplinari.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente statuto.

Art. 4 - Soci e Ammissione

I soci si dividono in ordinari e esemplari. La qualifica di socio esemplare è principalmente simbolica, come riconoscimento per meriti intellettuali manifesti, e rilasciata dall'Associazione senza attribuzione di diritti associativi ulteriori né limitazioni, ma identifica soci che collaborano attivamente a specifiche attività progettuali.

I diritti fondamentali di voto e partecipazione sono garantiti a tutti i soci.

4.1 - Richiesta di ammissione

4.1.1 - Richiesta di ammissione per soci ordinari

Possono fare richiesta di diventare soci ordinari tutte le persone fisiche che:

- abbiano compiuto 18 anni di età;

- dichiarano di condividere le finalità dell'Associazione e di accettarne lo Statuto e i Regolamenti;

4.1.2 - Richiesta di ammissione per soci esemplari

Possono fare richiesta di diventare soci esemplari tutte le persone fisiche che:

- abbiano compiuto 18 anni di età;
- dichiarano di condividere le finalità dell'Associazione e di accettarne lo Statuto e i Regolamenti;
- presentano domanda corredata da una lettera di presentazione e dalla compilazione del questionario conoscitivo predisposto dall'Associazione, finalizzato a conoscere competenze, interessi e disponibilità alla collaborazione, verificare la coerenza delle modalità di partecipazione col finalità associative, e individuare nel richiedente le qualità che possono essere utili agli scopi dell'Associazione.

In ogni caso, la qualifica di socio esemplare non comporta limitazioni all'accesso all'associazione né alla partecipazione ai diritti fondamentali del socio.

4.1.3 - Ammissione

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, e avviene nel rispetto dei principi di uguaglianza, non discriminazione e pari diritti tra gli associati, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 117/2017.

La valutazione delle domande di ammissione per soci esemplari è finalizzata esclusivamente a verificare:

- l'adesione consapevole alle finalità statutarie dell'Associazione;
- la disponibilità a partecipare alla vita associativa in modo attivo, corretto e collaborativo;
- la compatibilità delle modalità di partecipazione prospettate dal richiedente con le attività e l'organizzazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può rigettare motivatamente la domanda di ammissione esclusivamente qualora risulti una comprovata incompatibilità tra il profilo del richiedente e le finalità, i principi o il funzionamento dell'Associazione. I criteri di esclusione si limitano pertanto a incompatibilità oggettive con lo statuto, o comportamenti incompatibili con le finalità associative, accertati in modo oggettivo.

Il rigetto non può in alcun caso essere fondato su motivi discriminatori, ideologici, politici, religiosi, personali o su valutazioni arbitrarie, né su elementi estranei alle finalità associative.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata in forma scritta e comunicata all'interessato entro il termine previsto, indicando in modo sintetico ma chiaro le ragioni della decisione.

Avverso il rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera in via definitiva.

4.2 - Soci

Sono soci le persone fisiche ammesse secondo le modalità previste dal presente Statuto.

I soci partecipano alle attività e versano la quota associativa annuale. Hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci.

Per lo svolgimento di specifiche attività progettuali, l'Associazione può richiedere ai soci interessati la compilazione di una lettera di presentazione e di un questionario conoscitivo, al fine di favorire un impiego coerente degli strumenti associativi.

4.3 Quota associativa

L'importo della quota associativa è stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci entro il 31 marzo.

La quota deve essere versata dai soci ordinari entro la scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo.

4.3.1 Mancato pagamento

Il mancato pagamento può comportare la sospensione dei diritti associativi, previa deliberazione del Consiglio Direttivo e nel rispetto del contraddittorio.

Il socio sospeso o decaduto per mancato pagamento può sempre essere reintegrato pagando la quota arretrata.

Art. 5 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

5.1 - Assemblea dei soci

È l'organo sovrano dell'associazione. Approva il bilancio, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo, modifica lo statuto, delibera sullo scioglimento. Si riunisce almeno una volta l'anno.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se vi partecipa almeno la metà dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

5.1.1 - Deliberazioni ordinarie

Le deliberazioni ordinarie si approvano a maggioranza semplice dei partecipanti. In caso di quorum non raggiunto permane lo status quo fino a prossima Assemblea.

Il Consiglio direttivo può, in caso di non raggiungimento del quorum, convocare una seconda Assemblea con quorum ridotto a un terzo degli aventi diritto. La seconda convocazione deve avvenire non prima di 24 ore e non oltre 15 giorni dalla prima.

5.1.2 - Deliberazioni straordinarie

Le deliberazioni straordinarie, quali modifiche statutarie, approvazione del bilancio straordinario, revoca del Presidente e scioglimento dell'Associazione, sono valide se approvate dai soci in regola con il pagamento della quota associativa secondo le seguenti modalità:

- 1. Prima convocazione:** è richiesta la presenza di almeno due terzi dei soci presenti in assemblea e in regola con il pagamento della quota e l'approvazione avviene con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei partecipanti.
- 2. Seconda convocazione:** se la prima convocazione non raggiunge il quorum, può essere indetta una seconda Assemblea entro 7-15 giorni. In tale seconda convocazione il quorum richiesto è di almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei partecipanti.

Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria e propone le materie all'ordine del giorno, assicurando che tutte le convocazioni rispettino i termini e le modalità previste dallo statuto e dal Regolamento interno.

5.2 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Il Presidente agisce nei limiti delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nell'ambito della gestione ordinaria dell'Associazione.

Per gli atti di straordinaria amministrazione o che comportino impegni economici eccedenti i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, è richiesta la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottponendoli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio.

5.3 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è un organo collegiale dell'Associazione. Il numero minimo di membri del Consiglio Direttivo è di 3 persone e il massimo è di 7.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione.

5.3.1 - Elezione

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ordinari ogni tre anni mediante votazione a maggioranza semplice dei presenti. Possono candidarsi tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa. L'elezione avviene mediante voto segreto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

5.3.2 - Votazione interna

Le decisioni del Consiglio Direttivo avvengono tramite votazione a maggioranza semplice.

5.3.3 - Dimissioni, decadenza o impedimento

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più membri durante il mandato, il Consiglio Direttivo può cooptare temporaneamente nuovi membri fino alla successiva Assemblea, che ratificherà o sostituirà i membri cooptati. I membri eletti restano in carica per tre anni e possono essere rieletti consecutivamente.

5.3.4 - Competenze

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e ha il compito di dare attuazione alle finalità statutarie e alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- cura la gestione ordinaria e organizzativa dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci, secondo quanto previsto dallo Statuto;
- predispone il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie o regolamentari;
- stabilisce l'importo e le modalità di versamento della quota associativa, nei limiti delle competenze assembleari;
- delibera sugli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano riservati allo Statuto o all'Assemblea;

- nomina eventuali gruppi di lavoro o responsabili di specifiche attività, determinandone compiti e durata.

Art. 6 – Patrimonio e risorse economiche

L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi volontari, donazioni, sponsorizzazioni;
- eventuali entrate derivanti da attività (es. tornei, corsi);
- contributi pubblici o privati.

È fatto divieto di distribuire gli utili dell’Associazione, anche indirettamente. Eventuali avanzi di gestione o proventi derivanti da donazioni e sponsorizzazioni sono reinvestiti nelle attività associative.

Le eventuali attività a pagamento perseguono finalità istituzionali e non prevalgono sulle attività di interesse generale. Entrate da corsi, tornei, o altre iniziative servono esclusivamente a finanziare le attività associative.

Art. 7 – Bilancio

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il 31 marzo di ogni anno. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza, nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicità. Il Bilancio viene reso pubblico e pubblicato sul sito dell’associazione o, in alternativa, comunicato ai soci mediante bacheca o mailing list.

Art.8 - Uso del nome e del simbolo

L’uso del nome, del simbolo, del logo e di qualsiasi altro segno distintivo dell’Associazione è riservato esclusivamente all’Associazione stessa e ai soggetti espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

È vietato qualsiasi utilizzo, riproduzione, modifica o diffusione del nome o del simbolo che possa arrecare danno, pregiudizio o travisamento dell’immagine e delle finalità dell’Associazione.

Ogni violazione della presente disposizione potrà comportare azioni legali nei confronti dei responsabili.

Art. 9 – Risoluzione delle controversie tra soci

Per eventuali controversie insorte tra soci o tra soci e l'Associazione, si applicano le seguenti procedure:

1. Il socio interessato deve comunicare la controversia per iscritto al Consiglio Direttivo, che promuoverà un tentativo di mediazione interna entro 30 giorni.
2. La mediazione sarà condotta da almeno due membri del Consiglio Direttivo non coinvolti nella controversia, o da un organo appositamente nominato dall'Assemblea.
3. Qualora il tentativo di mediazione non produca un accordo, la controversia può essere sottoposta ad arbitrato irruale, costituito da tre arbitri nominati dall'Assemblea dei soci.

La decisione dell'arbitrato ha natura contrattuale ed è vincolante tra le parti, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

La procedura arbitrale deve concludersi entro 90 giorni dalla nomina degli arbitri, salvo proroga motivata.

Art. 10 – Scioglimento

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore e decide la destinazione del patrimonio residuo.

Se l'Associazione risultasse iscritta come ETS al momento dello scioglimento, il patrimonio residuo, sentito l'ufficio RUNTS competente, dovrà essere devoluto a un altro ETS o a enti di pubblica utilità indicati dal D.Lgs. 117/2017, in linea con le finalità statutarie.

In ogni caso, il patrimonio residuo sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe, secondo la normativa vigente. La destinazione dei beni deve rispettare finalità non lucrative e analoghe finalità culturali/sociali.

In nessun caso il patrimonio residuo sarà devoluto ai soci, nel rispetto del divieto di distribuzione degli utili.

Art. 11 – Norme finali

Per i dettagli operativi non descritti nel presente Statuto, si rimanda al Regolamento Interno della Associazione. Nella stesura/revisione del regolamento interno è fatto divieto l'introduzione di clausole incompatibili con il presente Statuto, o con i regolamenti e le normative dei registri e istituzioni a cui l'Associazione risulti iscritta al momento della stesura/revisione.

Si fa quindi riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi vigenti in materia e, se l'Associazione intende iscriversi come ETS, al D.Lgs. 117/2017 e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).